

Testo Vigente	Nuovo testo
<p>Art. 4 - Soggetti passivi</p> <p>2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. <i>Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministero delle finanze del 19.4.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal terzo periodo del comma 1° dell'art. 11 ; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.</i></p>	<p>Art. 4 - Soggetti passivi</p> <p>2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria</p>
<p>Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile</p> <p>1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla tabella approvata annualmente con apposito provvedimento della Giunta Comunale.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento a tutti gli anni di imposta fino a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.</p> <p>3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.</p>	<p>Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile</p> <p>1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgere del contenzioso, il Consiglio Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, avvalendosi delle strutture tecniche comunali.</p> <p>2. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.</p> <p>3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.</p> <p>4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.</p>

<p>Art. 6 - Decorrenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Per le aree destinate come fabbricabili da varianti al Piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 3. Per le aree non più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche. 	<p>Art. 6 – Decorrenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le aree destinate come fabbricabili da varianti al Piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'adozione della variante allo Strumento urbanistico generale ad opera del Consiglio Comunale, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte dell'ente (Regione o Provincia competente) e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 2. Per le aree non più classificate come fabbricabili da varianti al piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
<p>Art. 7 - Definizione di fabbricato - Abitazione principale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 504/92, per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza ; Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. La dimora abituale è attestata dalla acquisizione del certificato di residenza. 4. Ai sensi degli artt.52 e 59 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, sono considerate abitazioni principali purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. 5. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996 n. 662 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. 6. Altresì è considerata abitazione principale l'abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia residenziale. 7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa 	<p>Art. 7 - Definizione di fabbricato - Abitazione principale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 504/92, per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza ; Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 3. La dimora abituale è attestata dalla acquisizione del certificato di residenza. 3.bis Sono esenti dall'imposta l'abitazione principale, una sua pertinenza e casi assimilati, con esclusione degli immobili accatastati come A1(abitazioni signorili), A8 (ville) e A9. 4. Ai sensi degli artt.52 e 59 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, sono considerate abitazioni principali purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. 5. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996 n. 662 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. 6. Altresì è considerata abitazione principale l'abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia

prevista, le sue pertinenze, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asserite alla predetta abitazione.

8. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché non locate. Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza, anche in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.
9. Resta fermo in tal caso che la detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la pertinenza.
10. Resta altresì fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 20.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

residenziale.

6.bis E' assimilata all'abitazione principale l'ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnata al soggetto passivo, purché questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata l'ex casa coniugale.

7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, le sue pertinenze, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asserite alla predetta abitazione.
8. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché non locate. Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza, anche in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.
9. Resta fermo in tal caso che la detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la pertinenza.
10. Resta altresì fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 20.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
11. **Per beneficiare dell'esenzione per i casi assimilati, il soggetto passivo interessato deve attestare la presenza di una delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6bis mediante autocertificazione da trasmettere al Comune ai sensi Del D.P.R. n. 445/2000. L'esenzione potrà essere applicata nell'anno in cui viene presentata l'autocertificazione con effetto dalla data in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione dell'esenzione stessa. L'autocertificazione resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'esenzione, ma ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando permane la stessa situazione.**

<p>Art. 8 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :</p> <p>a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritti reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali destinati esclusivamente a scopi istituzionali ;</p> <p>b) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;</p> <p>c) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso di abitazione o di enfiteusi sugli stessi quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio ;</p> <p>d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;</p> <p>e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ;</p> <p>f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze ;</p> <p>g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n. 810 ;</p> <p>h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia ;</p> <p>i) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette ;</p> <p>j) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D.Lgs. n. 460/97, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, culturali.</p>	<p>Art. 8 - Esenzioni</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :</p> <p>a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritti reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali destinati esclusivamente a scopi istituzionali ;</p> <p>b) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;</p> <p>c) gli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso di abitazione o di enfiteusi sugli stessi quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio ;</p> <p>d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ;</p> <p>e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ;</p> <p>f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze ;</p> <p>g) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n. 810 ;</p> <p>h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia ;</p> <p>i) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette ;</p> <p>j) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e dalle O.N.L.U.S. costituite a norma del D.Lgs. n. 460/97, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, culturali, che non abbiano esclusivamente natura commerciale.</p>
<p>Art. 10 - Riduzione d'imposta per gli Art. immobili inagibili ed inabitabili</p> <p>5. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata</p>	<p>Art. 10 - Riduzione d'imposta per gli immobili inagibili ed inabitabili</p> <p>5. L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata</p>

<p>dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del Proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva <i>dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15</i> prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.</p>	<p>dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del Proprietario o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.</p>
--	--

<p>Art. 11 - Denunce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, entro i termini fissati dalla legge, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 2. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute. 	<p>Art. 11 – Denunce</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 37, comma 53 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI o della comunicazione ICI. Restano fermi gli adempimenti in materia di riduzione dell'imposta. 1-bis La fissazione della residenza anagrafica del soggetto passivo presso l'immobile acquistato o già di proprietà comporta la presunzione dell'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale a decorrere dalla data di residenza, senza obbligo della dichiarazione. 1-ter Ai sensi dell'art. 1, comma 174 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. 2. La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute.
<p>Art. 12 - Versamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. 2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 3. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso. 4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori due rate semestrali. 5. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a lire due milioni, su richiesta del contribuente, può essere rateizzata in otto rate semestrali. 6. Nel casi di mancato pagamento anche di una 	<p>Art. 12 - Versamenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. 2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 3. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso. 4. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, il sindaco può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori due rate semestrali. 5. abrogato 6. abrogato 7. abrogato 8. Ai sensi dell'art.1, comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i versamenti d'imposta

<p>sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.</p> <p>7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e le conseguenti determinazioni del funzionario responsabile per la gestione del tributo.</p>	<p>non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.</p>
	<p>Art. 12 bis - Versamento rateale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le somme dovute a seguito di attività di accertamento, su formale richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Responsabile del tributo può autorizzare una dilazione del pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione. 2. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 25.822,84, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria, bancaria o equipollente. 3. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. 4. Sono fatti salvi gli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.

<p>Art. 13 - Differimento dei termini per i versamenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 :</p> <p>a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono : - entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno d'imposizione - entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione ;</p> <p>b) il Funzionario responsabile, mediante avviso pubblico, può inoltre stabilire con propria determina motivata il differimento del pagamento di una rata (o nell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.</p>	<p>Art. 13 - Differimento dei termini per i versamenti</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. o) del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 :</p> <p>b) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Quindi i termini scadono : - entro la scadenza del saldo dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione; - entro la scadenza dell'acconto dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.</p> <p>c) il Funzionario responsabile, mediante avviso pubblico, può inoltre stabilire con propria determina motivata il differimento del pagamento di una rata (o nell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.</p>
<p>Art. 15 - Accertamento dell'imposta</p> <p>1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi, nonché delle relative sanzioni.</p> <p>2. Qualora la rendita catastale definitiva del fabbricato superi di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta viene maggiorata del 20%.</p>	<p>Art. 15 - Accertamento dell'imposta</p> <p>1. Per l'attività di accertamento valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>2. abrogato</p> <p>3. Gli interessi si applicano nella misura del tasso legale così come previsto dall'art. 1, comma 165 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296.</p>
<p>Art. 18 - Rimborsi</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso ; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.</p>	<p>Art. 18 – Rimborsi</p> <p>1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso ; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta inferiore o uguale a 12,00 euro per ciascun soggetto passivo.</p>

<p>Art. 19 - Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento con le modalità ivi indicate, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni.</p>	<p>Art. 19 - Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento con le modalità ivi indicate, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni. <i>Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo</i></p>
<p>Art. 20 - Sanzioni</p> <p>1. Alle violazioni in materia di I.C.I. si applicano le sanzioni previste, nei limiti minimi e massimi, dalla legge.</p> <p>2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e dai criteri di indirizzo stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 9/10/98.</p> <p>3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.</p> <p>4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 471/97.</p> <p>5. Nei casi di omessa denuncia, di cui all'art. 11 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000.</p>	<p>Art. 20 - Sanzioni</p> <p>1. Alle violazioni in materia di I.C.I. si applicano le sanzioni previste, nei limiti minimi e massimi, dalla legge.</p> <p>2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e dai criteri di indirizzo stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 9/10/98.</p> <p>3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.</p> <p>4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 471/97.</p> <p>5. Nei casi di omessa denuncia, di cui all'art. 11 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 103,30 ad € 516,46.</p>